



Università di Genova

AREA PERSONALE

Servizio personale docente

Settore reclutamento e mobilità del personale docente

IL RETTORE

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 6.9.2001, n. 368, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l'art. 24, che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;

Visto altresì il comma 3 del sopra citato art. 24 nel testo modificato dal D.L. n. 36/2022, convertito con modifiche dalla L. 79/2022, che prevede di stipulare con i ricercatori un contratto della durata di sei anni;

Visto in particolare l'art. 14, comma 6-*septiesdecies*, del citato D.L. n. 36/2022, come modificato dall'art. 26, comma 5, del D.L. n. 13/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 41/2023, che tra l'altro dispone: "*Fino al 31 dicembre 2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono o sono stati per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, [...] nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*";

Visto il D.M. 25.5.2011, n. 243, che individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati al conferimento dei contratti di cui all'art. 24 della citata legge n. 240/2010;

Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della citata Legge 240/2010;

Visto il D.P.C.M. 31.12.2014, in particolare l'art. 1 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale presso le Università;

Visto il Decreto Legislativo 25.5.2017, n. 75, e in particolare l'art. 22, comma 16;

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento Ordinario n. 42, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (c.d. Legge di bilancio 2026);

Visto il D.M. 2.05.2024 n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

Vista la nota del MUR n. 0010215 del 16.7.2024, contenente chiarimenti in merito al superamento del macrosettore concorsuale;

Visto il codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011, e in particolare l'art. 6, comma 2;

Visto il D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, emesso in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2011, con il quale è stabilito il pagamento di un contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutamento avviate da questo Ateneo;

Visto il D.R. n. 1195 dell'11.3.2024 con il quale è emanato il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova";

Visto il D.R. n. 1986 del 5.6.2017 con il quale è emanato, in ultima stesura, lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;

Visto il vigente "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dall'art. 14 della Legge 79/2022 (c.d. ricercatori in tenure track – RTT)", e in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera b), destinato ai soggetti che sono o sono stati, per una durata non inferiore ad un anno, titolari di contratti a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010;

Visto il Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione;

Vista la delibera del Consiglio di **Dipartimento Architettura e Design (DAD)** in data **11.02.2026** con la quale viene proposta l'attivazione della procedura pubblica di selezione di cui all'art. 1 finalizzata al conferimento di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per ricercatore della durata di sei anni ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010, nel testo vigente dal 30.6.2022;

Vista la delibera assunta in data **26.02.2026** con la quale il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo approva la proposta del suindicato Consiglio di Dipartimento;

Vista la disponibilità finanziaria nel Bilancio di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1

Numero dei posti

1. Presso l'Università degli Studi di Genova è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di **n. 1** ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato della durata di sei anni, non rinnovabile, ai sensi dell'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240 come modificato dall'articolo 14 della Legge n. 79/2022 (c.d. ricercatori in *tenure track* - RTT), **riservata a candidati che siano, o siano stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo a)** per la Scuola, il Dipartimento, il gruppo scientifico- disciplinare e settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Scuola Politecnica

DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN (DAD)

Gruppo Scientifico Disciplinare: 08/CEAR-08 - DESIGN, TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA, ARCHITETTURA TECNICA E GESTIONE DELL'AMBIENTE COSTRUITO

Settore Scientifico Disciplinare: CEAR-08/C - PROGETTAZIONE TECNOLOGICA E AMBIENTALE DELL'ARCHITETTURA

(N. 1 POSTO)

Informazioni sulle funzioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere: il ricercatore svolgerà la propria attività scientifica in modo congruente con la declaratoria del S.S.D. CEAR-08/C più specificamente, si impegnerà nello studio e nella didattica su temi caratterizzanti il settore, con particolare riferimento ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, della circolarità, della resilienza, del cambiamento climatico e della biodiversità urbana.

Impegno scientifico: il ricercatore svolgerà attività scientifiche coerenti con il S.S.D. CEAR-08/C e potrà essere coinvolto in progetti di ricerca europei, nazionali o dipartimentali, finanziati o non finanziati. Sarà inoltre chiamato a presentare proposte per il reperimento di fondi nazionali e internazionali e a contribuire alle attività di terza missione del Dipartimento. Le attività potranno essere condotte anche in collaborazione con docenti e ricercatori di altri S.S.D.

Impegno didattico: il ricercatore dovrà, altresì, svolgere attività didattica negli insegnamenti coerenti al SSD CEAR-08/C nei corsi che afferiscono al Dipartimento, ed eventualmente in corsi di laurea afferenti ad altri Dipartimenti della Scuola.

Numero di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, inclusa eventualmente la tesi di dottorato:
12

Indicazione di una lingua straniera di cui sia richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera: inglese.

Regime di impegno: a tempo pieno.

Modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'attivazione: utilizzo delle risorse relative alle facoltà assunzionali ordinarie.

2. Per ciò che riguarda le declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari, si rinvia al D.M. 2.5.2024, n. 639 citato in premessa.

3. Il ricercatore a tempo determinato svolgerà attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

4. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente o, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica e **che siano, o siano stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo a).**

Per il dottorato di ricerca conseguito all'estero, il/la candidato/a deve presentare la documentazione relativa all'equipollenza/equivalenza del titolo, rilasciata dalle competenti autorità. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura, qualora il/la candidato/a non fosse in possesso del provvedimento all'atto della presentazione della domanda dovrà, pena esclusione, inviare la documentazione comprovante l'equipollenza/equivalenza entro e non oltre la data dell'eventuale assunzione.

2. Non possono, tuttavia, partecipare alla procedura e sono conseguentemente esclusi dalla stessa:

- a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d, del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- d) i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore universitario di I e II fascia e ricercatore, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al vigente *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dall'art. 14 della Legge n. 79/2022 (c.d. ricercatori in tenure track – RTT)*;
- e) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. I requisiti di ammissione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

4. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. L'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione e dell'assenza di cause di esclusione dalla procedura deve in ogni caso intervenire entro la data di sottoscrizione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 19 del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dall'art. 14 della Legge 79/2022 (c.d. ricercatori in tenure track – RTT)", citato in premessa, il contratto del ricercatore è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, ivi compresi quelli sottesi agli assegni di ricerca, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

6. Ai sensi dell'art. 49 del D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 4.4.2012, n. 35, per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

7. Il candidato dovrà versare un contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come richiesto dal D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, citato in premessa. Tale contributo dovrà essere versato mediante il sistema PagoPa d'Ateneo, disponibile al seguente indirizzo: <https://unige.pagoatenci.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/>

Il versamento deve essere eseguito esclusivamente con la modalità "Pagamento spontaneo", indicando come causale gli elementi identificativi del concorso.

Alla pagina dedicata alla procedura, sul portale <https://concorsi.unige.it>, sono rese disponibili le istruzioni per procedere al pagamento e allo scaricamento della ricevuta di pagamento. La ricevuta attestante il versamento sopra citato dovrà essere allegata alla domanda telematica in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa. I candidati stranieri privi del codice fiscale italiano potranno procedere al pagamento sul predetto portale alla voce "Pagamento Spontaneo" inserendo il flag nell'apposita cartella "Anonimo".

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, **a pena di esclusione, in via telematica**, compilando l'apposito modulo, entro il termine perentorio indicato nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, alla pagina <https://concorsi.unige.it> che richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto-registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che

verrà inviata automaticamente via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa procedura selettiva, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni: ai fini della partecipazione alla procedura, sarà ritenuta valida la domanda con data e ora di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti in formato elettronico di cui al presente bando. **Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 12:00 del **trentesimo** giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

4. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

- a) il possesso **dei requisiti** di cui all'art. 2, comma 1;
- b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- c) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;
- d) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
- e) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- f) di non aver prestato servizio a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario;
- g) di non essere in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- h) di non aver usufruito per almeno un triennio, dei contratti di cui al vigente *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dall'art. 14 della Legge n. 79/2022 (c.d. ricercatori in tenure track – RTT)*;
- i) di essere a conoscenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 5;
- l) (per i cittadini stranieri) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

5. Nella domanda devono essere indicati il recapito di posta elettronica e il domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione degli stessi deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

6. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

7. I candidati devono produrre, **in formato elettronico**, unitamente alla domanda:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- b) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia, dichiarando nella domanda di aver svolto quanto in esso indicato.

I candidati dovranno fornire, nel predetto curriculum, precise indicazioni rivolte in particolare al conseguimento dei titoli, precisando la tipologia di servizio prestato nonché, laddove possibile, il periodo temporale di svolgimento degli stessi con indicazione delle date iniziali e finali dei medesimi. Le indicazioni di cui sopra

consentiranno alla Commissione un'adeguata valutazione dei titoli in argomento e della relativa congruenza con il settore.

c) Elenco delle pubblicazioni scientifiche ritenute utili ai fini della selezione (nel numero massimo indicato) e copia di ciascuna pubblicazione indicata nel predetto elenco, in formato .pdf, dichiarando nella domanda la conformità all'originale delle predette pubblicazioni. (per le pubblicazioni si rimanda anche all'art. 5);

d) la ricevuta del versamento del contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come previsto dall'art. 2, comma 7.

8. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

9. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.

10. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, ovvero disponibili in rete, o a titoli e pubblicazioni allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

11. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

12. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività internet e di posta elettronica del candidato.

13. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

3. I cittadini extracomunitari non regolarmente soggiornanti in Italia devono presentare titoli e/o certificati riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Gli originali di detti documenti devono in ogni caso essere presentati all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

Art. 5

Pubblicazioni

1. Ai sensi del D.M. 25.5.2011, n. 243 e del Regolamento di Ateneo in materia, citati in premessa, sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in

formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. In caso di testi accettati per la pubblicazione è necessario produrre la conferma di accettazione dell'editore. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra.

2. Le pubblicazioni debbono essere presentate, con le modalità di cui all'art. 3, nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere conformi all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

3. Tuttavia per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni scritte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma 2.

4. Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore al limite previsto la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle stesse in numero pari al limite di cui sopra e nell'ordine riportato nell'elenco di cui all'art. 3, comma 7, lettera c) del presente bando.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio di dipartimento proponente secondo quanto previsto ai commi seguenti e nominata, o all'occorrenza integrata, con decreto rettorale pubblicato sul sito di Ateneo, entro 30 giorni dalla data di designazione da parte del consiglio di dipartimento.

2. La commissione è costituita da tre professori di prima o seconda fascia, di cui almeno due non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita, ovvero, in caso di impossibilità o grave difficoltà motivata, nel corrispondente gruppo scientifico-disciplinare. L'elevata qualificazione scientifica e il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 vengono autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.

3. I commissari possono anche provenire da Università straniere oppure da istituzioni di ricerca, italiane o straniere, a condizione che siano inquadrati in un ruolo equivalente a quello dei professori della richiesta fascia di docenza di Atenei italiani, sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza fra posizioni accademiche. Essi, inoltre, devono essere attivi in un ambito di ricerca riconducibile al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione. Tutti i requisiti, unitamente all'adeguata conoscenza della lingua italiana, in mancanza del possesso della cittadinanza italiana, devono essere autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.

4. Le procedure di designazione delle commissioni possono avere inizio solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 2, uno dei componenti della commissione può essere designato direttamente dal consiglio del dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. Nel caso in cui in Ateneo non siano presenti docenti inquadrati nel settore scientifico-disciplinare, il dipartimento può designare un docente dell'Ateneo appartenente al gruppo scientifico-disciplinare oppure un docente di altro Ateneo appartenente al settore scientifico-disciplinare, ovvero in caso di impossibilità, nel corrispondente gruppo scientifico-disciplinare.

6. I componenti non direttamente designati sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di nomi composta da un numero di candidati almeno doppio e al massimo triplo rispetto al numero di commissari da individuare.

7. La commissione viene formata garantendo, nella rosa dei nomi da sorteggiare, che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato, salvo oggettiva e motivata impossibilità.

8. Almeno i due terzi dei componenti della rosa devono appartenere ad Atenei italiani diversi tra loro. I componenti della rosa e l'eventuale membro designato devono appartenere ad atenei/istituzioni diverse tra loro.

9. La rosa di nomi è presentata dal direttore al consiglio di dipartimento, per la relativa discussione e approvazione, sentiti i docenti del dipartimento stesso afferenti al gruppo scientifico-disciplinare per il quale è

bandito il posto. Il sorteggio viene svolto, con le modalità previste in apposite linee guida approvate dal senato accademico, nel corso di una riunione del consiglio di dipartimento, garantendo la più ampia trasparenza, con l'impiego degli strumenti telematici messi a disposizione dall'Ateneo.

10. La commissione opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e digitali, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

11. All'inizio della prima seduta, i componenti della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi tra loro. In mancanza, presentano dichiarazione di astensione dalla procedura.

12. La commissione elegge al suo interno un presidente.

13. Nella prima seduta successiva alla pubblicazione del verbale della prima seduta, presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi con i candidati.

14. Eventuali dichiarazioni di astensione o motivate rinunce alla nomina prima dell'inizio dei lavori, nonché accettazioni dell'istanza di riconsiderazione di cui al comma 18, comportano la sostituzione del commissario interessato con altro componente sorteggiato tra i restanti nomi della rosa col procedimento di cui ai precedenti commi 1 e 6 e comunque in applicazione del comma 17.

15. Le dimissioni di commissari per sopravvenuti impedimenti dopo l'inizio dei lavori devono essere adeguatamente motivate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento rettorale di accettazione. In tal caso, si procede alla sostituzione del commissario interessato con altro componente sorteggiato tra i restanti nomi della rosa col procedimento di cui ai commi 1 e 6. La commissione prosegue quindi i lavori con il commissario subentrante, il quale prende conoscenza dei necessari atti concorsuali. Conseguentemente il termine per la conclusione dei lavori di cui al successivo comma 20 si intende prorogato di un mese.

16. L'incarico di commissario designato dal dipartimento è limitato a due nomine per anno solare. Nel computo sono comprese procedure sia selettive sia valutative per professore e per ricercatore a tempo determinato.

17. In caso di esaurimento della rosa o di riduzione del numero di componenti al di sotto del doppio dei componenti da sorteggiare, il dipartimento la reintegra con il procedimento di cui al comma 6, assumendo alla base del computo il citato numero di componenti da sorteggiare.

18. Eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte di candidati, debitamente motivate, devono essere indirizzate a mezzo posta certificata al rettore nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello di pubblicazione del decreto di nomina di cui al comma 1.

19. Dell'istanza di riconsiderazione è data notizia agli altri candidati da parte dell'Ateneo. Il rettore si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.

20. La commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto di nomina da parte del rettore ovvero dalla data del decreto che ne reintegra la composizione a seguito di rinuncia, dichiarazione di astensione ovvero accettazione della dichiarazione di riconsiderazione.

21. Su richiesta debitamente motivata da presentare almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la commissione può chiedere al rettore una proroga. Il rettore, valutati i motivi della richiesta, può disporre l'accoglimento, per non più di due mesi, con decreto emanato entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine ordinario o quello prorogato, il rettore, con proprio decreto, dispone la decadenza della commissione e avvia le procedure per costituirne una nuova.

Art. 7

Valutazione dei candidati

1. La commissione predetermina i criteri necessari per la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 2, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento di Ateneo in materia.

2. I candidati sono tutti ammessi alla discussione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

3. Qualora il numero dei candidati sia superiore a sei, la commissione successivamente all'insediamento, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione analitica degli stessi, in conformità a quanto previsto nell'art. 12 del Regolamento di Ateneo in materia. In tal caso la commissione procede alla valutazione preliminare dei medesimi con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato ove allegata, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN. A seguito della valutazione preliminare la commissione ammette i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica con un giudizio finale motivato di ammissione ovvero di non ammissione.
4. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione nonché alla prova di conoscenza della lingua straniera ove prevista, ed inoltre la data e l'ora e le modalità del relativo svolgimento, sono resi noti sul sito di Ateneo almeno dieci giorni prima della discussione medesima. Il candidato assente alla discussione è considerato tacito rinunciatario alla procedura concorsuale.
5. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, la commissione può chiedere al rettore la nomina di un esperto linguistico per l'acquisizione di un parere a seguito del colloquio. Il parere viene verbalizzato.
6. Sulla base delle risultanze della discussione pubblica, la commissione provvede a valutare, con attribuzione analitica di punteggi, i titoli e le pubblicazioni presentate, unitamente alla domanda, ai fini della procedura concorsuale.
7. A tal fine, la commissione ha a disposizione 100 punti e, in sede di definizione dei criteri, determina le quote relative ai seguenti elementi di valutazione entro i valori minimi e massimi di seguito esposti:
 - a) per i titoli e il *curriculum*: un massimo di punti compreso tra 40 e 60;
 - b) per la produzione scientifica: un massimo di punti compreso tra 40 e 60. La commissione, a ciò destinando in sede di definizione dei criteri una quota compresa tra un quinto e un quarto del punteggio totale assegnato alla produzione scientifica del candidato, deve altresì valutare la consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. Sono esclusi esami scritti e orali.
8. Il procedimento di valutazione si conclude con un punteggio complessivo assegnato collegialmente a ciascuno dei candidati, determinato sulla base delle valutazioni distintamente attribuite alle attività considerate.
9. Al termine dei lavori, la commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i vincitori, in numero corrispondente ai posti banditi, esponendo inoltre a verbale l'elenco degli altri candidati in ordine di punteggio.
10. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale.
11. La proposta di chiamata è deliberata dal consiglio di dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei docenti presenti e viene sottoposta al consiglio di amministrazione per l'approvazione.
12. In caso di non accettazione da parte del vincitore entro il termine indicato nella comunicazione di convocazione per sottoscrivere il contratto ovvero di mancata presa di servizio entro il termine indicato nel contratto stesso, ove gli atti concorsuali contengano l'indicazione di altri candidati in ordine di punteggio, il rettore trasmette tali atti al dipartimento proponente con l'invito a valutare se sussistano particolari motivazioni per proporre la chiamata del primo candidato utilmente collocato in graduatoria. L'eventuale deliberazione del dipartimento di accoglimento dell'invito viene presentata dal rettore al consiglio di amministrazione.
13. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi il dipartimento interessato non potrà proporre nuove procedure di selezione per il medesimo settore concorsuale.

Art. 8

Stipula del contratto individuale di lavoro e modalità di svolgimento dello stesso

1. La stipula del contratto individuale di lavoro è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo, nonché subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le Università. Stante la suddetta condizione l'Amministrazione non garantisce il contratto medesimo.
2. La titolarità del contratto non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli universitari.
3. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, secondo il regime di impegno.
4. I doveri didattici e di servizio agli studenti sono disciplinati dall'art. 3 del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione citato in premessa. Il medesimo Regolamento disciplina altresì le procedure di conferimento degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato.
5. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al Dipartimento di appartenenza.
6. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti, o, ricorrendo le condizioni di legge, dalla risoluzione per inadempimento.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al vigente "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dall'art. 14 della Legge 79/2022 (c.d. ricercatori in tenure track – RTT)".

Art. 9

Presentazione dei documenti

1. Il ricercatore, se cittadino italiano o dell'Unione Europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:
 - cittadinanza;
 - godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi resi ai sensi dell'art. 145 parte II, titolo I, del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092;
Le dichiarazioni sostitutive di cui alle predette lettere a), b), c) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Università;
 - d) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (redatte su apposito modello) contenenti le seguenti indicazioni:
 - di non essere in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
 - di non aver usufruito per almeno un triennio, dei contratti di cui al vigente *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dall'art. 14 della Legge n. 79/2022 (c.d. ricercatori in tenure track – RTT)*;
 - di non aver prestato servizio a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 19 del *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dall'art. 14 della Legge n. 79/2022 (c.d. ricercatori in tenure track – RTT)*, citato in premessa.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, dovranno produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nelle sopra indicate dichiarazioni dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione;
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, i cittadini non appartenenti all'Unione devono presentare nel termine di trenta giorni sopra citato i seguenti documenti:
- a) certificato di nascita;
 - b) certificato attestante la cittadinanza;
 - c) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande;
 - d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino.
4. I documenti di cui al comma 3, lettere b), c), d) devono essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare i documenti stessi.
5. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
6. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
7. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
8. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
9. Il ricercatore nominato sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati, è effettuato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali), per quanto compatibile.

Art. 11

Pubblicità

1. Il presente decreto verrà reso disponibile sui siti web dell'Ateneo (<http://www.unige.it/concorsi>), del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea. Il relativo avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 12

Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa nonché le leggi vigenti in materia.

Il presente decreto, firmato digitalmente, è depositato presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento e Mobilità del Personale docente.

IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Federico DELFINO

Visto il Dirigente: Dott.ssa Paola Morini
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Bassi